



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

AREA VI SERVIZIO VIABILITÀ

Numero 7 del 27-01-2026

**OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE: DIVIETI OBBLIGHI E LIMITAZIONI MARTEDI' 03.02.2026 FESTA SAN
BIAGIO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **considerato** che martedì 03 febbraio 2026 si svolgeranno i riti e le celebrazioni in onore del Patrono di Sacrofano San Biagio;
- **vista** l'istanza presentata via mail in data 15.01.2026 dal Comitato "Classe 1976" nel quale viene comunicato il percorso e le aree di stazionamento del corteo religioso;
- **visto** che secondo tradizione e quanto comunicato si rende necessario interdire al traffico veicolare e alla sosta la P.zza San Biagio e introdurre la regolamentazione della circolazione con la temporanea chiusura di alcune strade al passaggio della processione con deviazione del traffico su percorsi alternativi;
- **visto** quanto precisato per le vie brevi in data 26.01.2025 per ciò che attiene alla processione religiosa;
- **ritenuto** opportuno per il giusto decoro nel rispetto del Santo Patrono di Sacrofano mantenere libera da veicoli la via San Biagio per il tempo necessario all'avvio della processione;
- **ritenuto** opportuno dover accogliere le sopra menzionate richieste per garantire la sicurezza e l'agevole svolgimento degli eventi;
- **visti** gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo n. 285, del 30.04.1992;
- **visti** gli art. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

MARTEDI' 03.02.2026;

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.30

IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO

IN PIAZZA SAN BIAGIO

IL DIVIETO DI SOSTA

(E IL DIVIETO DI TRANSITO DURANTE IL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE)

IN VIA SAN BIAGIO

La disposta limitazione sarà evidenziata sui luoghi con apposita segnaletica disposta dal Servizio di Polizia Locale.

Avverso i contravventori saranno applicate le sanzioni di legge, compresa la rimozione forzata dei veicoli.

Sarà sempre consentito il transito in emergenza dei mezzi di soccorso e con le opportune cautele l'accesso ai passi carrabili autorizzati se esistenti.

~~~~~

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Capo. P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- ARES 118;
- Servizi Ambiente comunale;
- Parrocchia SS Giovanni Battista e Biagio,

- Al Comitato “Classe 1976”.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

**Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.**

Dall'entrata in vigore e fino allo spirare del termine ordinatorio qui contenuto, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Lì, 27-01-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. ALDO PADOVANI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005